

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1480-ter)

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio di alcune disposizioni (deliberato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente — Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport — nella seduta del 4 luglio 1974)

dal

**disegno di legge n. 1480**

(« Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università »)

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**  
(MALFATTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**  
(LA MALFA)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(GIOLITTI)

---

Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi i direttori e gli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria, il cui trattamento economico è assimilato a quello dei professori e degli assistenti universitari.

Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo, gli sperimentatori agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.